

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ERBA E L'ESERCIZIO COMMERCIALE
..... PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA
COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO
DELL'EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19**

TRA

Il dottor Fabbrocino Daniele, nato a Azzate (VA) il 03 ottobre 1964, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino del Comune di Erba, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Erba – Codice Fiscale n.00430660134, con sede in Erba – Piazza Prepositurale n.1, a quanto infra autorizzato dall'articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e dall'articolo 67 dello Statuto del Comune di Erba;

E

l'Esercizio commerciale..... con sede in
Via P.IVA....., nella persona di
che interviene al presente atto in qualità di

Visto l'avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di attività commerciali per l'attivazione delle misure di sostegno alimentare tramite buoni spesa a favore di soggetti in condizione di bisogno a seguito dell'emergenza da diffusione del virus COVID-19;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità, ad esclusione di bevande alcoliche, presso gli esercizi commerciali convenzionati per l'attivazione delle misure di sostegno alimentare tramite buoni spesa a favore di soggetti in condizione di bisogno a seguito dell'emergenza da diffusione del virus COVID-19.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore facciale di euro 10,00 (dieci) comprensivo di imposte e tasse ed esente da ogni commissione a carico dell'esercizio, sono rilasciati dal Comune di Erba e potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro tre mesi dalla data del rilascio.

I buoni sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in contanti. L'utilizzo di tali buoni spesa comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il Comune rimborserà il singolo esercizio commerciale sulla base di idonea rendicontazione mensile che dovrà comprendere:

- Matrice originale del buono spesa consegnato dal beneficiario;
- Indicazione sul retro della matrice dovrà essere riportato DATA e NUMERO di scontrino fiscale.

La procedura non rientra nel campo di applicazione della legge n. 136/2010 e s.m.i., trattandosi della concessione di un contributo ai beneficiari, di cui il buono cartaceo rappresenta il valore economico e la legittimazione alla sua libera negoziazione, con il solo limite della spendibilità in uno degli esercizi commerciali inseriti nell'elenco formato dal Comune.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati solo generi alimentari con esclusione di bevande alcoliche o prodotti di prima necessità.

E' in capo all'esercizio commerciale l'obbligo della vendita dei soli prodotti sopra previsti.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione da parte dell'esercizio commerciale e cesserà al termine dell'emergenza alimentare di cui all'epidemia da COVID-19.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento 679/2016/UE.

D.P.O.: Società Empathia srl con sede in Via Dimitrov 72 – Reggio Emilia – nella persona del sig. Orazio Repetti.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Como, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Per il Comune di Erba

Per l'Esercizio commerciale

F.to Dott. Daniele Fabbrocino
